



ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

e

il Presidente della Regione Abruzzo

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto NO₂ e che in talune si superano anche i valori obiettivo dell'ozono e del Benzo(a)pirene;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha aperto due procedure di infrazione contro l'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO₂ in alcune zone del territorio italiano, giunte fino alla condanna alla Corte di giustizia dell'UE - sentenza del 10.11.2020 (causa C-664/18) e sentenza del 12.05.2022 (causa C-573/19) - ma che tale procedura non riguarda la Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che i dati sulla qualità dell'aria regionali che emergono dalle rilevazioni dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) mostrano concentrazioni medie al di sotto dei limiti di legge per gli inquinanti, pur evidenziando un maggiore livello di attenzione per l'agglomerato di Pescara – Chieti;

VISTE le seguenti iniziative, sostenute dalla Stato e promosse dalla Regione Abruzzo, con l'obiettivo di ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle situazioni di criticità della qualità dell'aria:

- incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finanziati dal Programma di interventi previsti dal D.M. 16 ottobre 2006 volti sostenere la mobilità sostenibile e potenziare l'intermodalità bici-treno attraverso la realizzazione di ciclostazioni e di piste ciclabili avente un costo complessivo pari ad euro 14.620.000,00 ed un contributo ministeriale di euro 8.772.000,00 per la realizzazione di "pettini" ciclopedonali di collegamento della pista ciclabile che corre lungo la Costa dei Trabocchi con le aree interne, con l'obiettivo di diminuire gli impatti generati dal traffico veicolare sull'ambiente;
- sostegno al TPL e allo sviluppo dell'intermodalità, da ultimo con la prossima entrata in esercizio della filovia tra Pescara e Montesilvano finanziato tramite accordo di Programma ex art. 15 D.Lgs 422/97 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Abruzzo, e il progetto di ripristino della linea ferroviaria Sangritana, finanziato tramite il Programma Par Fsc 2021/2027, quale infrastruttura di interconnessione del territorio e importante "anello" del circuito della mobilità ecosostenibile regionale;
- progetti di rigenerazione urbana finanziato per € 45.000.000,00 nell'ambito del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, nel segno della sostenibilità, dell'efficientamento energetico e della tutela ambientale;

EVIDENZIATO che le ultime tre programmazioni POR FESR hanno destinato ingenti risorse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici prevedendo quale criterio di valutazione anche la riduzione, oltre che dei consumi, delle emissioni;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale n. 70/6 del 05/07/2022 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 124 del 31/08/2022, concernente l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, quale strumento per la gestione della qualità dell'aria a livello regionale, che partendo dalla valutazione delle principali cause di inquinamento atmosferico su cui agire per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, prevede l'attuazione di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria, nonché per la tutela sanitaria della popolazione;

CONSIDERATO che nel Piano suddetto è espressamente segnalato che "Per le particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm le principali sorgenti sono di gran lunga la combustione della legna nel settore domestico, e poi le cave, gli incendi boschivi e i terreni arabili mentre per le particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 µm ed il benzo(a)pirene la combustione della legna nel settore domestico e gli incendi boschivi";

CONSIDERATO che su tutto il territorio regionale è ancora largamente diffusa la pratica del riscaldamento a biomassa in piccoli impianti termici e generatori di calore alimentati con legna da ardere, reperita a livello locale, e che questa attività incide notevolmente sul livello di emissioni in atmosfera, con specifico riferimento al Benzo(a)pirene e particolato primario;

CONSIDERATO che il comportamento degli utilizzatori risulta decisivo per il contenimento delle emissioni di Benzo(a)pirene e particolato primario da stufe e caminetti a biomassa legnosa alimentati manualmente, e che una corretta gestione della combustione e del combustibile può contribuire a ridurre significativamente le suddette emissioni;

VISTO l'insieme delle misure di medio e lungo termine per il miglioramento della qualità dell'aria previste dal vigente Piano per la Tutela della Qualità dell'Aria, ed in particolare la specifica Misura D0T_01 relativa alla "Realizzazione di un piano di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzato alla promozione della sostituzione di stufe e caminetti a legna esistenti con stufe e

caminetti avanzati o stufe a pellets”, con obiettivo finale al dicembre 2025;

CONSIDERATO che, sulla scorta degli indirizzi forniti dal Piano, è opportuno attivare e sostenere in tutto il territorio regionale ulteriori misure di risanamento della qualità dell’aria sia in relazione al biossido di azoto NO₂, che al Benzo(a)pirene ed al materiale particolato, ad integrazione di quelle già in atto, anche alla luce della recente proposta della Commissione europea di revisione della Direttiva sulla qualità dell’aria che prevede, in particolare, il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più restrittivi di quelli attuali;

DATO ATTO che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dispone di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi accordi di programma con le Regioni e le Province Autonome, di misure di risanamento della qualità dell’aria;

VISTO l’interesse manifestato dalla Regione Abruzzo ad accedere alle predette risorse per dare corso ad azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni da riscaldamento domestico e, in generale, alla tutela della qualità dell’aria, con nota acquisita agli atti con prot. n. 49908/MITE del 11 maggio 2021 e successivamente integrata e perfezionata a seguito delle interlocuzioni con il Ministero;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e del contrasto all’inquinamento atmosferico.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente accordo le Parti promuovono, per quanto di rispettiva competenza, il reperimento delle risorse economiche necessarie nell’ambito di quelle disponibili nei propri bilanci di competenza.

Articolo 2 (Impegni della Regione Abruzzo)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, la Regione Abruzzo si impegna a:
 - a) mantenere attivi, prevedendone anche una integrazione/estensione, gli strumenti di finanziamento ai Comuni per il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità ciclopedonale in ambito urbano e suburbano sia in forma diretta che indiretta;
 - b) mantenere attivi, prevedendone anche una integrazione/estensione, gli strumenti di finanziamento volti a incentivare l’uso del trasporto pubblico, mediante il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico locale, la promozione del rinnovo del parco circolante dei mezzi adibiti a tale servizio, l’adozione di forme di incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale (biglietti e abbonamenti agevolati, abbonamenti agevolati per l’utilizzo di parcheggi di scambio, ...), al fine di favorire il

passaggio ad una mobilità più sostenibile e la riduzione del traffico veicolare;

- c) mettere a disposizione, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo, contributi nel quinquennio 2024-2028, in sinergia con il “Conto termico 2.0”, per incentivare privati (ed eventualmente le P.M.I. in caso di disponibilità dei fondi) a sostituire gli impianti e generatori a biomassa obsoleti con sistemi di generazione del calore a basse o nulle emissioni (come ad es. i sistemi ibridi e le pompe di calore) o con nuovi impianti a biomassa a 5 stelle secondo la classificazione del decreto ministeriale 186/2017;
- d) attivare un servizio di “sportello” che svolga una attività di informazione ed assistenza in merito all’accesso ai contributi di cui al punto precedente, operativo per tutto il periodo di vigenza dei contributi stessi;
- e) in aggiunta alle misure previste nel Piano per la Tutela della Qualità dell’Aria regionale, da realizzarsi secondo le tempistiche ivi indicate, adottare, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, provvedimenti anche di carattere legislativo, al fine di incentivare nel medio periodo, la progressiva dismissione dei sistemi di riscaldamento obsoleti per ridurre il livello di emissioni prodotte e migliorare l’efficienza energetica degli impianti e la sicurezza e salute degli utilizzatori;
- f) promuovere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, azioni finalizzate ad illustrare ai destinatari delle misure di cui ai punti precedenti le iniziative intraprese in forza del presente accordo e più in generale i benefici e le opportunità derivanti dalle nuove normative in materia di risparmio energetico e classificazione ambientale degli impianti a biomassa, nonché dai finanziamenti pubblici destinati alla transizione ecologica nel settore della qualità dell’aria e della tutela del clima;
- g) promuovere, parallelamente alle azioni di cui al punto f), campagne informative sulle problematiche inerenti all’inquinamento atmosferico e azioni di sensibilizzazione popolazione per sostenere comportamenti virtuosi in favore della qualità dell’aria utilizzando gli abituali canali di comunicazione al pubblico e potenziandoli o ampliandoli laddove necessario.

Articolo 3

(Impegni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)

- 1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si impegna a:
 - a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 5 milioni di euro, all’attuazione, da parte della Regione Abruzzo, di uno o più impegni di cui all’articolo 2;
 - b) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo di veicoli diesel, e nel medio periodo la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;
 - c) promuovere l’aggiornamento del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di “conto termico”, allo scopo di estendere l’incentivazione della sostituzione degli impianti termici esistenti a biomassa con impianti a biomassa (interventi 2B) aventi le classi di qualità più elevate ai sensi del decreto 7 novembre 2017, n. 186 e di condizionare l’incentivazione della sostituzione degli impianti termici alimentati a legna da ardere, bricchetti e cippato al rispetto di idonee forme

di certificazione, tracciabilità e criteri di sostenibilità ambientale volti ad assicurare, a parità di energia prodotta, una riduzione delle emissioni di inquinanti e di biossido di carbonio.

Articolo 4
(Monitoraggio e attuazione dell'accordo)

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente accordo è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di ciascuna Parte avente il compito di effettuare periodicamente, comunque almeno una volta l'anno, una ricognizione in merito all'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3 e di formulare proposte relative all'integrazione o all'estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5
(Integrazione o estensione dell'accordo)

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

Articolo 6
(Trasferimento e rendicontazione dei contributi)

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, competente in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, da adottare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, sarà reso esecutivo il presente Accordo e saranno impegnate e stabilite le modalità di trasferimento, rendicontazione ed eventuale revoca delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Articolo 7
(Informazione del pubblico)

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.

2. Ciascuna Parte assicura un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Roma, _____

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il Presidente della Regione Abruzzo
